



FEDERAZIONE SVIZZERA DI BOCCE
FEDERATION SUISSE DE BOCCIA
SCHWEIZERISCHER BOCCIA-VERBAND

COMMISSIONE NAZIONALE DISCIPLINA

LA GIUDICE UNICA / LA JUGE UNIQUE / DIE EINZELRICHTERIN

DECISIONE DISCIPLINARE

del 6 settembre 2026

contro **Roberto Fiocchetta** (Tessera 632)

Visto il rapporto del direttore di gara, il signor Orazio De Luca, relativo alla Gara "GP Tipack Group", e in particolare agli eventi dell'11 giugno 2026, corredato da una lettera del signor Pedrini a complemento del rapporto descrivente i fatti così come vissuti da quest'ultimo (allegati alla presente decisione) secondo cui il signor Fiocchetta, durante una partita avrebbe rivolto pesanti critiche all'arbitro con toni aggressivi e bestemmie e in seguito accusato gli avversari di comportamento antisportivo. Inoltre, secondo il signor Pedrini, il signor Fiocchetta avrebbe reagito alla sua intimazione di fare silenzio e giocare in maniera aggressiva e meglio *"A seguito di ciò, il signor Fiocchetta si è avvicinato a pochi centimetri dal mio volto e mi ha detto che nessuno, a parte suo padre, gli aveva mai detto di fare silenzio e che l'ultimo che lo aveva fatto era finito in ospedale in ambulanza o in barella."*

che, chiamato a prendere posizione con lettera della scrivente del 12 luglio 2026, Roberto Fiocchetta ha risposto ed ha fornito la sua versione dei fatti, che può essere così riassunta:

- i. le critiche sono nate dal fatto che il signor Peschiera (avversario) e il signor Pedrini avrebbe ostacolato una sua giocata decisiva pretendendo di poter decidere quale soluzione adottare;
- ii. in seguito a questo episodio avrebbe effettivamente definito il signor Peschiera e criticato l'operato dell'arbitro (non ufficiale);
- iii. dopo le critiche, l'arbitro gli avrebbe rivolto le seguenti parole: *"Adess giùga e fa cito"*, alle quali il signor Fiocchetta, percependole come un attacco personale rivoltogli solamente per aver criticato l'operato dell'arbitro, avrebbe risposto: *"Nemmeno mio padre mi ha mai detto di fare silenzio"*. E *"l'ultimo che ha parlato così è stato attaccato a piedi in giù nella zona di Como"*;
- iv. vengono respinte le accuse di aver bestemmiato e pronunciato insulti;
- v. infine, il signor Fiocchetta fa dunque notare che la lettera del signor Pedrini riporta una versione dei fatti non corretta, sia per le sue affermazioni distorte, sia per non aver indicato fra i presenti pure la signora Giulia Rota, che chiede venga sentita come testimone insieme al signor Daga.

che, a questo punto, la decisione è matura;

che, lo si rammenta, qualora le parti dovessero ritenere necessario esprimere nuovamente la loro posizione, lo Statuto (art. 35) offre la possibilità di formulare opposizione alla presente decisione alla scrivente Giudice entro 15 giorni (senza dover quindi fare ricorso al TCR), ciò che obbligherebbe la Commissione a prendere una nuova decisione;

che, si ritiene opportuno pure rammentare, in ottica futura, che, qualora un giocatore ritenesse il comportamento dell'arbitro, di un direttore di gara o di un altro giocatore antisportivo, gli è garantita la possibilità di richiedere l'intervento della presente autorità entro 15 giorni dall'accaduto;

che, in ogni caso, pure tenuto conto delle divergenze delle due versioni, la condotta del signor Fiocchetta è da ritenersi antisportiva, in particolare l'uso della frase *"l'ultimo che ha parlato così è stato attaccato a piedi in giù nella zona di Como"*, ma, al contempo, non di particolare gravità. Pertanto, si può prescindere dalle sanzioni più gravi e procedere con una multa, volutamente non eccessiva, con la speranza che in futuro, qualora vi fossero delle rimostranze, vengano utilizzate le appropriate sedi per porvi rimedio;

si decide:

1. La richiesta di intervento è ricevibile;
2. Il giocatore Roberto Fiocchetta è multato per CHF 100;
3. Le spese processuali sono fissate a CHF 50;
4. Le spese del procedimento sono a carico del signor Roberto Fiocchetta.

Lugano, il 6 settembre 2026

LA GIUDICE UNICA / LA JUGE UNIQUE / DIE EINZELRICHTERIN

avv. Asia PONTI

Mezzi di ricorso

Contro la presente decisione è dato il ricorso al Tribunale Centrale di Ricorso (TCR, c/o Patrick Nasciuti, Via Cortivo 9, 6976 Castagnola) entro 15 giorni dalla data dell'intimazione della presente decisione.

Notifica

La presente decisione è stata anticipata per e-mail e notificata per Posta A+ al signor Roberto Fiocchetta e per e-mail al Comitato centrale della Federazione svizzera di bocce per informazione.